



Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01])

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del *Tariffa sottoposta da*
12 dicembre 2016 *Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA*
nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

La modifica concerne tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA.

La modifica della tariffa collettiva concerne innanzitutto una riduzione del tasso d'interesse tecnico a 0,75 %.

Ulteriori adeguamenti alla tariffa in caso di decesso KT18: adeguamento delle basi biometriche.

Ulteriori adeguamenti alla tariffa in caso di invalidità K18: adeguamento delle basi biometriche sulla base del rapporto quinquennale dell'ASA relativo al periodo 2006–2010 (SVVKL0610) ai fattori di adeguamento dei corrispondenti rapporti brevi 10/14 dell'ASA (SVVKBKL1014) e ai dati propri all'impresa.

Con lettera del 22 luglio 2016, la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per i seguenti prodotti: tariffa per la parte del regime sovraobbligatorio dell'assicurazione di risparmio «GUSP» KT18, tariffa in caso di decesso KT18 e tariffa in caso d'invalidità KT18.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 12 dicembre 2016 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2018 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

7 febbraio 2017

Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari FINMA